



IL RETTORE

- Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm;
- Visto il vigente Statuto di Ateneo;
- Visto il vigente Regolamento di Ateneo;
- Visto l'art. 16 del Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936, n. 73, che attribuisce alle Università il potere disciplinare nei confronti degli studenti e individua le principali sanzioni applicabili;
- Visto il vigente Codice etico e di comportamento dell'Ateneo;
- Viste le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e partecipazione degli interessati;
- Ravvisata l'esigenza di disciplinare in modo organico, trasparente e conforme ai principi dell'ordinamento vigente i procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti dell'Università degli Studi di Catania, precisandone con maggiore chiarezza le modalità di svolgimento in modo da assicurare:
 - la certezza delle regole e l'uniformità dell'azione amministrativa;
 - la tutela del diritto di difesa e del contraddittorio;
 - il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e proporzionalità;
 - la tutela della dignità delle persone e del patrimonio materiale e immateriale dell'Ateneo;
 - la prevenzione e il contrasto di fenomeni quali frodi accademiche, plagio, alterazione delle procedure di valutazione, utilizzo improprio degli strumenti informatici e comportamenti lesivi della comunità universitaria.
- Ritenuto necessario predisporre apposite Linee guida quale strumento operativo volto a garantire un esercizio coerente, uniforme e rispettoso delle garanzie procedurali del potere disciplinare dell'Ateneo, contribuendo alla promozione di un ambiente universitario improntato ai principi di correttezza, responsabilità, integrità e rispetto reciproco;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1 - Sono emanate le Linee guida sui procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti dell'Università degli Studi di Catania, il cui testo viene allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente alle Linee guida di cui al precedente art. 1 e ne sarà data comunicazione agli organi collegiali d'Ateneo.

Catania, 15/09/2026

Prof. Enrico Foti

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
15/09/2026	
Prot.570413..... Tit...V.. Cl...4..	
Rep. Decreti3135.....	



ENRICO
FOTI
Università
degli Studi
di Catania
Rettore
15.09.2026
11:05:28
GMT+02:00

LINEE GUIDA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

I termini relativi a persone che, nelle presenti Linee guida, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti Linee guida disciplinano, in attuazione dell'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in L. n. 73 del 2 gennaio 1936, e in esecuzione del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Catania, il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili agli studenti dell'Università degli Studi di Catania (di seguito "Ateneo") in caso di accertamento di illecito disciplinare di cui all'art. 2.
2. Agli effetti delle presenti Linee guida, per studenti si intendono tutti coloro che sono iscritti ai corsi di studio UniCT di ogni livello, a singole attività formative, nonché agli altri corsi organizzati dall'Ateneo, indipendentemente dall'anno accademico di ultima iscrizione e fino alla conclusione degli studi o sino a quando si avvalgono dei servizi dell'Ateneo, nonché gli studenti iscritti ad altre università, anche straniere, registrati nell'Ateneo di Catania nell'ambito di programmi di scambio o comunque ammessi alla frequenza dei corsi come sopra specificati o alla fruizione di altre attività didattiche e di servizi UniCT, compresi gli esami di profitto, anche se frequentano l'Ateneo per un periodo di tempo limitato.

Illecito disciplinare

1. L'illecito disciplinare è definito dall'art. 50 co. 2 del Codice Etico e di comportamento dell'Ateneo.
2. In ogni caso, ai fini delle valutazioni disciplinari non può essere preso in considerazione il rendimento scolastico dello studente.
3. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Ateneo provvede tempestivamente a informare l'Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge; l'Ateneo si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.
4. Il procedimento disciplinare si avvia a prescindere dalla pendenza di indagini dell'Autorità giudiziaria o del procedimento penale relativi ai medesimi fatti oggetto della contestazione degli addebiti.

5. La circostanza che la condotta di cui al precedente comma sia civilmente o penalmente rilevante costituisce un'aggravante ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare.

Notizia dell'illecito disciplinare e attività di indagine

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare ne dà immediata informazione per iscritto al Rettore in forma non anonima. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.
2. Il Rettore, non appena ricevuta notizia del presunto illecito disciplinare, compie le attività necessarie a valutare se essa richieda l'apertura del procedimento disciplinare, anche avvalendosi degli Uffici dell'Ateneo competenti e ascoltando, ove ritenuto necessario, lo studente.
3. Ove, a seguito dell'esperimento dell'attività di cui al precedente comma 2, ritenga che sussistano gli elementi per l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, previa audizione dello studente, il Rettore irroga direttamente la sanzione con propria nota.
4. Ove, invece, a seguito dell'esperimento dell'attività di cui al precedente comma 2, ritenga che sussistano gli elementi per procedere, il Rettore, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venti giorni dalla segnalazione, inoltra motivata e documentata richiesta al Dirigente dell'Area della Didattica al fine di individuare il Responsabile Unico del Procedimento e di trasmettere senza indugio, per il tramite di quest'ultimo, gli atti alla Commissione di Disciplina.
5. Il procedimento disciplinare, che comincia con la ricezione degli atti da parte della Commissione di disciplina e si chiude con la deliberazione dell'Organo accademico competente, non deve avere una durata superiore a centoventi giorni.

Commissione di disciplina

1. La Commissione è costituita secondo quanto previsto all'art. 50 co. 1 del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti e le delibere sono assunte a maggioranza degli stessi. La Commissione può riunirsi in presenza, in modalità telematica o in modalità mista.
3. Il Responsabile del procedimento può assistere alle riunioni della Commissione.
4. Ciascun componente della Commissione ha l'obbligo d'astenersi nei casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile.
5. È facoltà dello studente sottoposto a procedimento disciplinare presentare istanza di ricsuazione di uno o più componenti della Commissione nei casi di cui al comma precedente, entro cinque giorni dalla notifica della contestazione degli addebiti. Sull'istanza di ricsuazione o sulle richieste d'astensione decide il Presidente della Commissione entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza; sulle istanze che riguardano il Presidente, decide il Rettore entro il medesimo termine.

Procedimento disciplinare

1. Ricevuti gli atti, la Commissione di disciplina provvede tempestivamente, tramite il responsabile del procedimento, ad informare lo studente del procedimento disciplinare a suo carico trasmettendo la contestazione degli addebiti mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata all'indirizzo di residenza dello studente o, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo.
2. La contestazione degli addebiti deve necessariamente contenere:
 - a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - b) l'indicazione del Responsabile del procedimento;
 - c) l'indicazione del diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti del procedimento, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e della possibilità di essere ascoltati dalla Commissione di disciplina.
3. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Con le osservazioni l'interessato, se lo ritiene, può richiedere di essere sentito dalla Commissione di disciplina personalmente o anche assistito da una persona di sua fiducia.
4. La Commissione, ove sia stata richiesta ovvero se lo ritiene opportuno ai fini dell'attività istruttoria, fissa l'audizione, dandone comunicazione allo studente.
5. Lo studente convocato all'audizione è tenuto a presentarsi puntualmente, a pena di decadenza dal diritto di essere sentito, salvo che comunichi preventivamente la sussistenza di un legittimo e documentato impedimento; in tal caso, la commissione può reiterare la convocazione per una sola volta.
6. Nel corso dell'attività istruttoria, la Commissione può in ogni caso acquisire documenti, ascoltare testimoni, acquisire pareri di esperti e compiere ogni altra attività che ritenga utile o necessaria ai fini dell'accertamento.
7. Al termine dell'istruttoria, la cui durata non può eccedere i novanta giorni dal ricevimento degli atti, la Commissione, per il tramite del Responsabile del procedimento, trasmette al Rettore la relativa proposta di sanzione disciplinare tra quelle di cui all'art. 50 co. 4 lett. b), c), d), e) e f) o di archiviazione del procedimento unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, illustrate le indagini effettuate e riportati gli esiti delle stesse.
8. Nelle more della definizione della sanzione disciplinare definitiva, il Rettore, anche su proposta della Commissione, può applicare una misura cautelare al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura.
9. Il Senato Accademico delibera a maggioranza dei componenti in merito alla proposta della Commissione disciplinare trasmessa dal Rettore. Qualora il Senato ritenga di discostarsi dalla proposta, motiva adeguatamente la propria deliberazione. A tutela della riservatezza dell'interessato, del verbale del Senato accademico relativo all'irrogazione di sanzioni è reso pubblico solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo dello studente.

10. Il Rettore provvede, con proprio decreto, a rendere esecutivi i provvedimenti sanzionatori che sono comunicati allo studente, a cura del Responsabile del procedimento, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata inviata all'indirizzo di residenza da lui dichiarato oppure, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo. Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea dall'Ateneo è data comunicazione a tutti gli Atenei italiani. Le sanzioni irrogate a studenti temporaneamente ospiti dell'Ateneo sono comunicate alle università di appartenenza.

Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

1. In tutti i casi in cui gli atti del procedimento debbano essere comunicati al destinatario, i giorni necessari al loro ricevimento non sono computati nei termini del procedimento; si intendono per necessari anche quelli richiesti per la compiuta giacenza della raccomandata.
2. I termini del procedimento sono altresì sospesi nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari applicabili sono previsti all'art. 50 del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo.
2. Le sanzioni sono tra loro cumulabili e decorrono dalla data di adozione del provvedimento, a meno che il provvedimento stesso ne differisca l'applicazione; nel caso in cui uno studente sia destinatario di più sanzioni, si applicano una dopo l'altra.
3. Ogni sanzione diversa dall'ammonizione comporta la decadenza dai benefici del diritto allo studio, quali borse, disponibilità di alloggi e altre contribuzioni. Durante il periodo di irrogazione delle sanzioni disciplinari, inoltre, lo studente non può partecipare alle attività universitarie, inclusa l'eventuale rappresentanza in Organi accademici e non può godere di benefici economici concessi in ragione del proprio status di studente o ottenere o mantenere l'assegnazione di collaborazioni part-time dall'Ateneo.
4. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente nonché riportati nel foglio di congedo; in caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio, i provvedimenti possono essere irrogati su entrambe le carriere dei corsi di studio a cui lo studente è iscritto.
5. L'eventuale pendenza di un procedimento civile o penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta l'automatica sospensione di quest'ultimo.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.